

Protocollo		VERIFICA DEI PARAMETRI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014					
		Domanda <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>					
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE</b>							
CUAA (CODICE FISCALE)		PARTITA IVA					
<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL' INVESTIMENTO</b>							
Misura: _____							
Sottomisura: _____							
Tipologia intervento: _____							
<b>DETTAGLIO SPESA RICHIESTA</b>							
Intervento		Costo dichiarato		Intensità di aiuto			
Totale							
<b>VERIFICA REQUISITI DEFINIZIONE PMI IMPRESA AUTONOMA, ASSOCIATA O COLLEGATA - regolamento (UE) 702/2014</b>							
Descrizione del controllo			Note		Esito del controllo		
					Positivo	Negativo	N.P.
<b>1. Verifica della situazione contabile dell'impresa</b>							
1.a) L'impresa ha un bilancio chiuso per almeno gli ultimi due esercizi contabili alla data di presentazione della domanda di sostegno?							
1.b) L'impresa è una giovane impresa e pertanto possiede un solo esercizio contabile?							
1.c) L'impresa è di recente costituzione e pertanto non possiede un esercizio contabile chiuso e approvato? (Dati riferiti all'anno in corso)							
<b>2. Verifica della classificazione dell'impresa</b>							
2.a) MICROIMPRESA		Fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro					
		Numero dipendenti inferiore a 10 persone					
2.b) PICCOLA IMPRESA		Fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro					
		Numero dipendenti inferiore a 50					
2.c) MEDIA IMPRESA		Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro					
		Numero dipendenti inferiore a 250					
2.d) VERIFICA PMI		Fatto salvo quanto previsto per le imprese associate, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.					
<b>3. Verifica di eventuali rapporti con altre imprese</b>							
		L'impresa è totalmente indipendente		Non esistono collegamenti con altre società/imprese associate			
		L'impresa detiene una partecipazione inferiore al 25% del capitale o del diritto di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25% o più alta del capitale o del diritto di voto (qualunque sia il più alto dei due) nella impresa richiedente?					

3.a) IMPRESA AUTONOMA	Se è stata raggiunta o superata la quota del 25% (ma inferiore al 50%) di cui al punto precedente, verificare che sia presente almeno una delle categorie di investitori riportate a fianco	Società pubbliche di partecipazione, società di capitali di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimenti di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del reg. (UE) 702/2014			
		Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro			
		Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale			
		Autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti			
3.b) IMPRESA ASSOCIATA	L'impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa?				
	Un'altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % nell'impresa in questione?				
3.c) IMPRESA COLLEGATA	Esistono/non esistono le seguenti relazioni	Non esistono relazioni			
		un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa			
		un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa			
		un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima			
		un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima			
	Intercorre, per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui all'art. 3, paragrafo 2, comma 2 dell'allegato I al Reg. 702/2014 ("Imprese associate"), una delle relazioni di cui al punto precedente.				
	Intercorrono una delle relazioni di cui al punto precedente, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a condizione che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante				
<b>DATI DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI FINANZIARI E DEGLI EFFETTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO</b>					
IMPORTI FINANZIARI E PERIODO DI RIFERIMENTO	I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o altre imposte indirette <b>Il fatturato si verifica tramite la voce A1 del Conto Economico, mentre il totale del bilancio si verifica tramite il totale dell'attivo patrimoniale</b>				
	Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 dell'allegato I al Reg. 702/2014, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.				

	Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.		
<b>EFFETTIVI</b>	Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti dai dipendenti dell'impresa, dalle persone che lavorano per l'impresa, e ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa, dai proprietari gestori, dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.		
	Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata		
<b>DETERMINAZIONE DEI DATI DELL'IMPRESA</b>	1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.		
	2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.		
	Ai dati di cui all'art. 6, paragrafo 2, primo comma dell'allegato I al Reg. 702/2014 si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.		
	Ai dati di cui all'art. 6, paragrafo 2, primo e al secondo comma, dell'allegato I del Reg. 702/2014 si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.		
	3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, dell'allegato I del Reg. 702/2014, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.		
	Sempre ai fini dell'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, dell'allegato I del Reg. 702/2014, i dati delle imprese collegate associate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita all'art. 6, paragrafo 2, secondo comma.		
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.			
<b>IMPRESA IN DIFFICOLTA'</b>			
	<b>Tipo di impresa</b>	<b>Circostanza soggetta a verifica</b>	<b>Esito del controllo</b>
			<b>Positivo</b> <b>Negativo</b>
	Società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato).*	La società ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.	
	Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato)**	La società ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.	
	Tutte le PMI	L'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.	
	Tutte le PMI	L'impresa ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.	
	Imprese diverse dalle PMI in cui, negli ultimi due anni:	1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e	
		2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0	
* per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione			

** per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE		
<b>RECUPERI</b>		
Recuperi ordini pendenti	Esito del controllo	
	Positivo	Negativo
L'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegitimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.		
<b>SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI</b>		
Codice fiscale dell'istruttore:	<input type="text"/>	
Funzionario responsabile:	<input type="text"/>	
data:	<input type="text"/>	Firma <input type="text"/>